

Procedura di Whistleblowing

Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite ai sensi del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 – [Atto organizzativo](#)

Soggetti legittimati alla segnalazione:

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, in qualità di:

- dipendenti dell'Ente;
- collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente;
- lavoratori autonomi che prestano la propria attività a favore dell'Ente;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività a favore dell'Ente;
- iscritti all'Albo unico nazionale;
- componenti del Consiglio e degli altri organismi interni.

Condizione temporale per la segnalazione:

È possibile presentare la segnalazione:

- a) quando il rapporto giuridico è in corso (per i lavoratori e collaboratori anche nel periodo di prova);
- b) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Oggetto della segnalazione:

Possono costituire oggetto della segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente che consistono in:

- violazioni di disposizioni normative nazionali;
- violazioni di disposizioni normative europee.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti.

Canali di segnalazione:

I canali di segnalazione sono i seguenti:

1) Canale interno:

Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha attivato il canale di segnalazione interno per la presentazione e gestione delle segnalazioni garantendo la riservatezza:

- della persona segnalante;
- del facilitatore;
- della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Al fine di agevolare il segnalante, a quest'ultimo viene garantita la scelta fra diverse modalità di segnalazione:

- **in forma scritta:**
 - con **modalità informatiche** attraverso la [piattaforma dedicata](#);
- **in forma orale:**
 - attraverso la **linea telefonica**: 06 68807736 (interno 4 nella voce guida del centralino), che consente anche la registrazione di messaggi vocali;

Nelle forme sopra previste, **il segnalante che intende mantenere riservata la propria identità, deve espressamente specificarlo all'interno dell'atto di segnalazione, ciò al fine di beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.**

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, come da informativa presente al seguente link:

<https://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2026/06/Informativa-Whistleblowing-CNG.pdf>

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata “*segnalazione whistleblowing*” e sarà trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

La **gestione del canale di segnalazione interno** è affidata all’RPCT il quale:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute: valutata l’ammissibilità della segnalazione, come di *whistleblowing*, il gestore delle segnalazioni avvia l’istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi;
- per lo svolgimento dell’istruttoria, l’RPCT cui è affidata la gestione può avviare un dialogo con il *whistleblower*, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell’amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato;
- dispone il riscontro alla persona segnalante da effettuare entro il termine di tre mesi procedendo con:
 - a) l’archiviazione con adeguata motivazione, qualora, a seguito dell’attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione;
 - b) l’invio immediato degli atti della segnalazione agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze, laddove ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione.

2) Canale esterno presso ANAC:

Si può far ricorso al [canale esterno presso ANAC](#), se il canale interno obbligatorio:

- non è attivo;
- è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- la persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna:
 - a) alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
 - b) questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

3) La divulgazione pubblica:

Il d.lgs. n. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica:

- 1) ad una segnalazione interna a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- 2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- 3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- 4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il *whistleblower*. Laddove, invece, la divulgazione avvenga utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che non consente l'identificazione del divulgatore, l'Ordine tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e l'RPCT avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l'identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.

4) Denuncia all'Autorità Giudiziaria.